

Art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018

Dal 2018 nelle risorse stabili confluiscono le quote relative alle retribuzioni di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente, in misura intera su base annua, compresa la tredicesima mensilità.

Le frazioni di RIA calcolate, invece, in base alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e computando a tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni, confluiscono nella parte variabile del fondo l'anno successivo come importo una tantum (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018).

Tali disposizioni si applicano a partire dai cessati nell'anno 2017.